

TITOLO I
Costituzione - durata - Sede - Scopo

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C., l'Associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e della legge 7 dicembre 2000 n. 383. L'Associazione è denominata
FRATERNAMENTE INSIEME
Il presente atto costitutivo è redatto in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 4 della legge n°460 del 4/12/1997.

DURATA E SEDE DAL 10 APRILE 2009

ART. 2

L'Associazione - dura fino al 2099 (duemilanovantanove) ed ha sede in
POSTIGLIONE

FINALITA'

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa s'ispira a principi democratici e persegue finalità solidali, culturali e sociali nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza a favore degli anziani e delle persone in situazioni di svantaggiate condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Essa svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati e anche di terzi e nel rispetto della libertà e dignità degli associati in attuazione della vigente legislazione in materia di interventi e servizi sociali. L'Associazione potrà aderire, partecipare o dare la propria collaborazione ad altre Associazioni. Enti o Società di capitali aventi scopi analoghi e per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadreranno o torneranno utile al conseguimento dei fini sociali.

ATTIVITA' PRINCIPALI

ART. 4

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di:
predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, sportiva, sociale e assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, di beneficenza o di autofinanziamento;
favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
sensibilizzare l'attenzione verso particolari ambienti naturalistici ed in generale nel rispetto ambientale ed ecologico per un uso più equilibrato del territorio;
svolgere attività che sono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
Inoltre promuove ed organizza la formazione di esperti nei settori amministrativo-finanziario, dell'animazione e delle attività socio-culturali.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

ART. 5

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali l'Associazione può svolgere attività complementari per gli associati o partecipanti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 460/97, legge 383/2000 e ai sensi del D.P.R. 26/10/72. L'Associazione, aderendo all'Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani e Orti, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con D.M. n. 559/c.12000.A(113) del 4/3/1994 con finalità assistenziali ed ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, sesto comma, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, ed iscritta nel registro nazionale al n. 35 delle APS, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
Parimenti l'Associazione potrà organizzare viaggi, soggiorni turistici, climatici e termali, manifestazioni culturali e di spettacolo come momenti di socializzazione e di miglioramento della salute e di sviluppo culturale dell'anziano.
Inoltre può svolgere attività economiche di natura artigianale, commerciale ed agricola, nonché la cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, svolti in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

TITOLO II

SOCI

ART. 6

All'Associazione possono aderire, previa richiesta al Comitato di Gestione, come socio o partecipante, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione e mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente Statuto.
Il Comitato di Gestione definisce l'accoglimento delle richieste di tesseramento di socio avanzate di norma da adulti e residenti nel Comune di ~~Postiglione~~ e nei Comuni vicini sprovvisti di strutture socializzanti. Possono essere accolte anche

domande di adesione di persone non adulte, in qualità però di partecipante e fino ad un numero pari al 10% degli iscritti dell'anno precedente. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto, la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale. Per i soci che svolgono funzioni di collaborazione e per i soci non adulti occorre provvedere alle coperture assicurative previste dall'art. 87 DPR 22 dicembre 1986 n° 917).

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale prevista per il tesseramento il cui importo è stabilito dal Comitato di Gestione, e da altre eventuali volontarie contribuzioni ed il concorso finanziario ad attività istituzionali e competenziali. Le quote associative, i contributi volontari e quelli per la partecipazione ad attività istituzionali e competenziali, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.

ART. 6 bis

La qualifica di socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità e per radiazione deliberata dal Comitato di Gestione.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 7

Ogni associato ha diritto di partecipare, secondo le norme stabilite dal C. di G., alle attività e di frequentare le strutture del Centro Sociale. Ha, altresì, il diritto all'informazione e ai controlli stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Inoltre ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione dei bilanci o dei rendiconti di fine anno, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale componente per gli organismi dell'Associazione che sono eletti dall'Assemblea dei soci. Il socio ha diritto di voto anche per la elezione degli organi territoriali rappresentativi e per la nomina dei delegati che partecipano alle assemblee dei Coordinamenti territoriali e all'assemblea nazionale. Il socio può frequentare, oltre a quello d'appartenenza, altri Centri aderenti all'Associazione Nazionale e di beneficiare di tutte le attività ed i servizi ad eccezione di quelli riservati ai propri soci, senza acquisire il diritto di voto.

DOVERI DEI SOCI

ART. 8

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, attraverso l'iscrizione all'Associazione. Il tesseramento si apre il primo gennaio e si chiude il 30 novembre di ogni anno per i nuovi iscritti, mentre per il rinnovo dell'iscrizione il termine viene fissato alla data del 30 aprile

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel pieno rispetto del rapporto associativo. Per eventuali prestazioni si ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese fatte per l'Associazione ed adeguatamente documentate e preventivamente autorizzate.

Il comportamento del socio verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, educazione, onestà e buona fede.

SANZIONI

ART. 9

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni e delle decisioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento che reca pregiudizio, agli scopi, all'immagine, al buon nome, alla morale e al patrimonio dell'Associazione, il Comitato di Gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione. L'associato espulso o sospeso può ricorrere, per iscritto contro il provvedimento adottato, al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti ad essa, nonché dei suoi diritti a contenuto patrimoniale e finanziario ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio d'inventario, liberi da vincoli di destinazione.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 11

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FONTI FINANZIARIE

ART. 12

Le fonti finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
tutte le quote e il pagamento della tessera annuale di iscrizione;
contributi volontari degli aderenti e dei partecipanti
contributi pubblici e imprese

contributi provenienti da Amministrazioni pubbliche (comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie) per lo svolgimento dell'attività o in regime di accreditamento, d'attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;

fondi provenienti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico

valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, di ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione; donazioni e lasciti
corrispettivi derivanti da attività istituzionali, d'attività complementari, di somministrazioni d'alimenti e bevande e dall'organizzazione di viaggi e di soggiorni turistici e climatici;
corrispettivi provenienti cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, svolte nel rispetto della norma vigente e in particolare del decreto legislativo 460/97 e della legge 383/2000.

- Le quote associative non sono restituibili e sono intransmissibili. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, dal Comitato di Gestione, sentito il parere dell'Assemblea, che delibera sulla loro assegnazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

BIANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 13

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno ed è definito da due documenti: il Bilancio preventivo ed il Rendiconto consuntivo.

Il bilancio preventivo è ratificato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Esso è messo a disposizione dei soci dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il programma di previsione rappresenta lo strumento nel quale sono previste le attività e le iniziative sociali, culturali, ricreative e gestionale, nonché le relative previsioni economiche e finanziarie occorrenti per la realizzazione. In tale documento sono specificate le entrate e le uscite con riferimento ai conti economici previsti nell'anno di riferimento.

Il Rendiconto consuntivo, quale documento conclusivo del risultato di un anno di gestione, costituisce il documento materiale in cui vengono specificate le voci delle entrate e delle spese inerenti ai proventi e alle spese delle attività istituzionali, complementari, commerciali nonché delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione dell'assemblea per essere a disposizione dei soci e per l'esame da parte dei Revisori dei Conti. I Soci riuniti in assemblea ordinaria approveranno il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

ART. 14

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali non possono ^{essere} assegnati, neppure in modo indiretto, ai soci. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono accantonati in parte, minimo 10%, al fondo di riserva e il restante importo dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

Gli organismi dell'Associazione sono:

- **Assemblea dei Soci;**
- **Comitato di Gestione;**
- **Presidente;**
- **Collegio dei Revisori dei Conti;**
- **Collegio dei Probiviri.**

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto per la corretta gestione dell'Associazione. L'assemblea si riunisce ordinariamente, due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente, il Comitato di Gestione o almeno un terzo dei soci, con motivazione scritta, ne richieda la necessità. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei soci iscritti alla data di indizione della prima convocazione e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo l'orario della prima, risulta valida prescindendo dal numero dei presenti. La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della sede e con altre forme di pubblicità e informazione atte a favorire la partecipazione. La indizione della stessa, fatta almeno dieci giorni prima della data della seduta, deve contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti che si devono discutere.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART. 17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- 2) approva i bilanci: preventivo e consuntivo;
- 3) approva i regolamenti e le convenzioni;
- 4) effettua proposte per le attività istituzionali e commerciali;

- 5) delibera le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- 4) Elegge, con voto segreto o palese stabilito dall'Assemblea stessa, il Presidente, i componenti del Comitato di Gestione, i Revisori dei Conti ed i Provisori;
- f) Nomina i rappresentanti e i delegati nei livelli superiori dell'Associazione.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.
- Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza secondo la normativa di legge vigente.
- E' data facoltà a ciascun socio di farsi rappresentare in assemblea.
- Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore, al massimo, di una delega.
- All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

COMITATO DI GESTIONE

ART. 18

Il Comitato di Gestione è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri soci, nel rispetto del voto singolo di cui all'rt. 2532 C.C. e del criterio delle pari opportunità tra sesso, età e provenienza.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

I membri del Comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri che rinunziano alla carica o decadono prima del termine del mandato potranno essere sostituiti da altri soci eletti dall'assemblea. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente mediante avviso esposto nei locali del Centro almeno cinque giorni prima dalla data della seduta. Il Presidente è tenuto a riunire il Comitato su richiesta della maggioranza dei suoi membri. I componenti assenti per tre sedute consecutive e senza giustificazione scritta sono considerati decaduti dal Comitato di Gestione.

ELEZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE

ART. 19

Il Presidente e i componenti del Comitato di Gestione sono eletti dall'Assemblea da iadirsi con almeno 15 giorni di anticipo nella data prevista della scadenza del mandato.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla data d'indizione dell'assemblea. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio associato se espressamente delegato. Le votazioni avvengono su proposte formulate da una Commissione elettorale nominata dall'assemblea stessa per l'elezione dei componenti del C. di G.. Il voto può essere espresso in forma palese o in forma segreta se richiesta da almeno il 10% dei soci presenti all'assemblea. L'assemblea in apertura dei lavori nomina il presidente e il segretario verbalizzante della seduta, nomina altresì la commissione verifica poteri per la legittimità dei poteri.

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio il Presidente della seduta proclama i nuovi eletti i primi 100 soci che hanno riportato il maggior numero di voti.

RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

ART. 20

Il Comitato di Gestione è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte l'anno ed è convocato dal Presidente.

da almeno 1/3 dei componenti del Comitato di Gestione, su richiesta scritta;

da almeno il 15% dei Soci, su richiesta motivata e scritta.

COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

ART. 21

Il Comitato di Gestione nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri:

1) un Vice-Presidente;

2) un segretario;

3) un revisore;

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- 1) la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - 2) la gestione delle deliberazioni assembleari e la organizzazione delle attività e la predisposizione delle relative spese;
 - 3) la tenuta dei libri dei conti per la gestione dell'Associazione;
 - 4) la elaborazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - 5) gli eventuali mutui e di cedere agli associati per anticipazioni effettivamente sostenute per l'Associazione.
- D'ogni riunione deve essere redatto il verbale.

PRESIDENTE

ART. 22

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Comitato di Gestione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività specifiche, previo parere del Comitato di Gestione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 23)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione.

I revisori verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accertano le giacenze di cassa, controllano la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.

Inoltre il Collegio controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.

Essi sono in carica due anni ed è eletto, per i due anni successivi, nel corso dell'Assemblea nella quale si approva il consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci che approva il consuntivo. Esso dura in carica due anni. Decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso da parte del socio, le questioni di sanzioni o espulsioni adottate dal C. di G. nei propri confronti in base all'art. 9 del presente Statuto.

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 25

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza di cui alla normativa della legge vigente.

La stessa Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale come previsto dall'art. 11 e nomina i liquidatori necessari.

NORMA DI RINVIO

ART. 27

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti per gli enti di tipo associativo e le organizzazioni di volontariato.



Il Presidente

Flora C. C.

Il presente Statuto, composto da 27 articoli, è stato approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del 14-03-2009 con verbale n° 1 di cui è parte integrante come allegato A